ORDINANZA N. 35/2023

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal D.Lgs. n.169/2016;

VISTO l'art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L.84/94 ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema Portuale;

VISTO l'art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale come novellato dall'art.10 del D.Lgs. n.169/2016;

VISTO il DM 41/2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che definisce gli ambiti di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (già Autorità Portuale di Napoli) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'ordinanza n 13/23 le cui premesse si intendono qui integralmente richiamate;

CONSIDERATO che le aree sono dislocate in ambiti portuali sottoposti a differenziati regimi di accesso e che si ravvisa la necessità di tenere distinte la facoltà di accesso in porto dalla facoltà di sosta nelle aree individuate dall'ordinanza n. 13/23;

RITENUTO OPPORTUNO pertanto rinnovare la disciplina di tali aree di sosta con il presente atto che sostituisce ed abroga l'ordinanza n. 13/23;

PRESO ATTO della proposta formulata dal competente ufficio Security Safety ed Ordinanze in merito alla emanazione di un'ordinanza, ai sensi dell'art.6 comma 4 let. a) della legge 84/94, volta a disciplinare quanto in premessa;

IL DIRIGENTE

ALLA STREGUA dell'istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall'art. 10, comma 4, lett. c) della L. 28 gennaio 1994, n. 84;

IL SEGRETARIO GENERALE

ORDINA

Art .1

Le seguenti aree demaniali marittime, come meglio individuate nelle planimetrie all. da 1 a 4 sono riservate alla sosta delle autovetture dei dipendenti di tutte le Amministrazioni pubbliche richiedenti e non aventi sede in porto e degli Agenti Marittimi/Spedizionieri operanti nel porto di Napoli:

Area P-1) testata Molo Pisacane - n.20 stalli
Area P-2) molo Pisacane levante - n.5 stalli
Area P-3) calata Villa del Popolo/Carmine - n.6 stalli
Area P-4) calata Porta Massa/Piazzale Immacolatella – n. 15 stalli

Art .2

Hanno diritto a richiedere la sosta nelle aree pubbliche di cui all'art.1 le pubbliche amministrazioni che non hanno sede in porto e che in ambito portuale svolgono documentati compiti di istituto e le associazioni di categoria di Agenti Marittimi e Spedizionieri operanti in ambito portuale in numero di 10 autorizzazioni di sosta per ciascuna amministrazione/associazione.

Art .3

La sosta nelle aree di cui all'art. 1 è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Ciascuna Amministrazione pubblica con sede non in ambito portuale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla sosta nelle aree di cui all'art.1, dovrà produrre motivata istanza alla AdSP specificando le ragioni di servizio per le quali si richiede la sosta, l'arco temporale ed il numero di permessi di sosta necessari all'espletamento del servizio. All'esito della valutazione la AdSP provvederà a rilasciare i relativi contrassegni. Il permesso di sosta è intestato all'Ente, non riporta la targa del veicolo e non abilita all'accesso in porto attraverso i varchi che necessitano di specifico permesso in base alla vigente ordinanza di circolazione.
- Le associazioni di categoria di Agenti Marittimi e Spedizionieri operanti in ambito portuale dovranno produrre istanza alla AdSP specificando la società ad esse affiliate beneficiaria dell'autorizzazione, la targa dell'autovettura e il dipendente intestatario della stessa. All'esito della valutazione la AdSP provvederà a rilasciare i relativi contrassegni che riportano il soggetto richiedente, la targa del veicolo e non abilitano all'accesso in porto attraverso i varchi che necessitano di specifico permesso in base alla vigente ordinanza di circolazione.
- Non è consentita la sosta nelle predette aree dalle ore 20 alle ore 06, nella predetta fascia oraria le aree dovranno essere lasciate libere da autovetture in sosta.
- Le autorizzazioni alla sosta di cui al primo comma del presente articolo danno diritto alla sosta esclusivamente nelle aree definite dal presente provvedimento fino alla saturazione delle stesse.
- Il contrassegno deve essere esposto facilmente visibile durante tutto il periodo di sosta sul cruscotto.

Art.4

I contravventori alla presente ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per danni alle persone od alle cose che possano derivare dalla violazione della presente ordinanza, saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, della violazione dell'art. 1174 del codice della navigazione.

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata, abrogando l'ordinanza n. 13/23 ed ogni precedente disposizione contraria o difforme.

Napoli, lì 07 GIU. 2023

IL PRESIDENTE
Avv. Andrea ANNUNZIATA

ALL. 1 ORD. 35/23

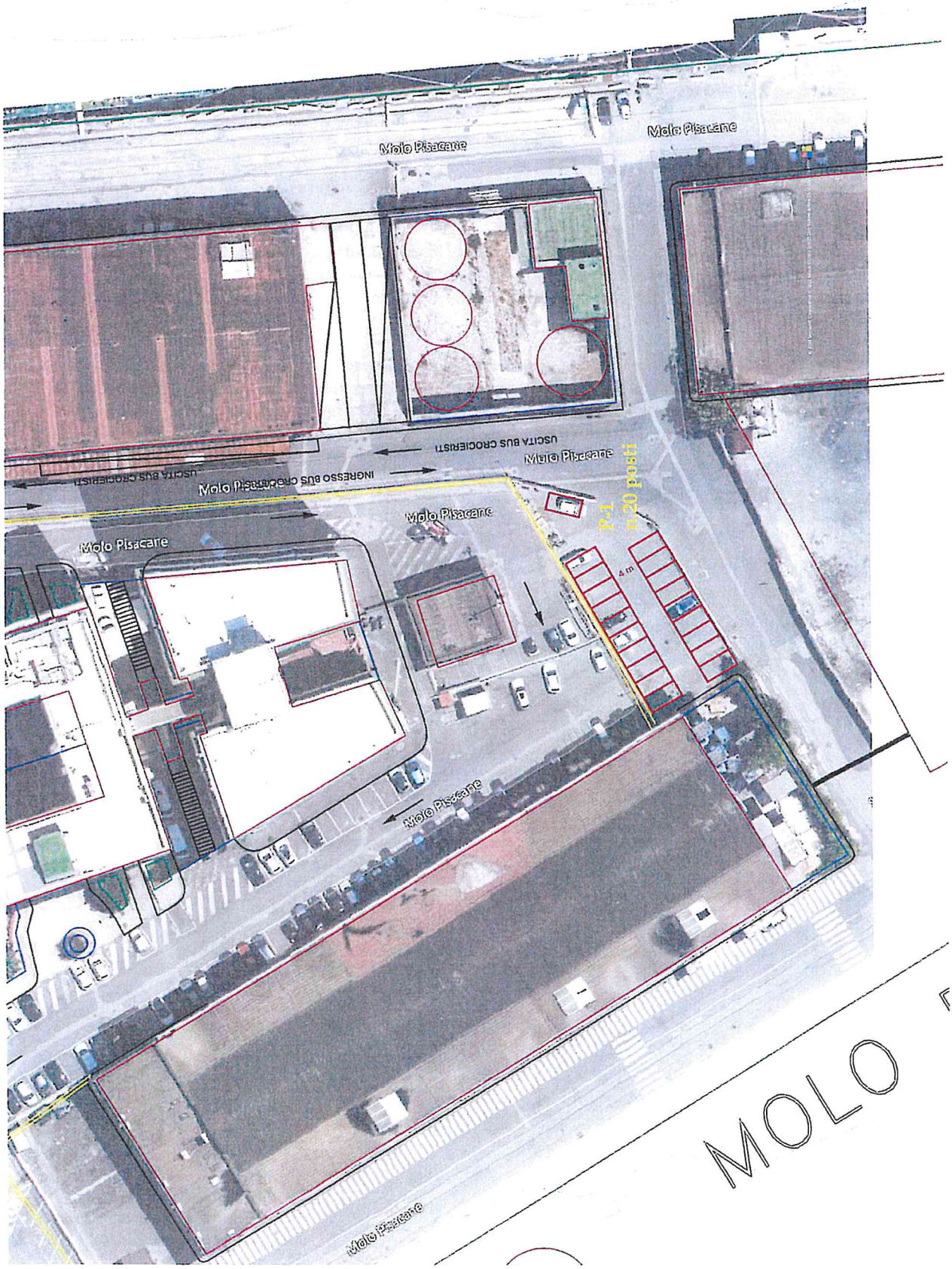

ALL. 2 ORD. 35/23

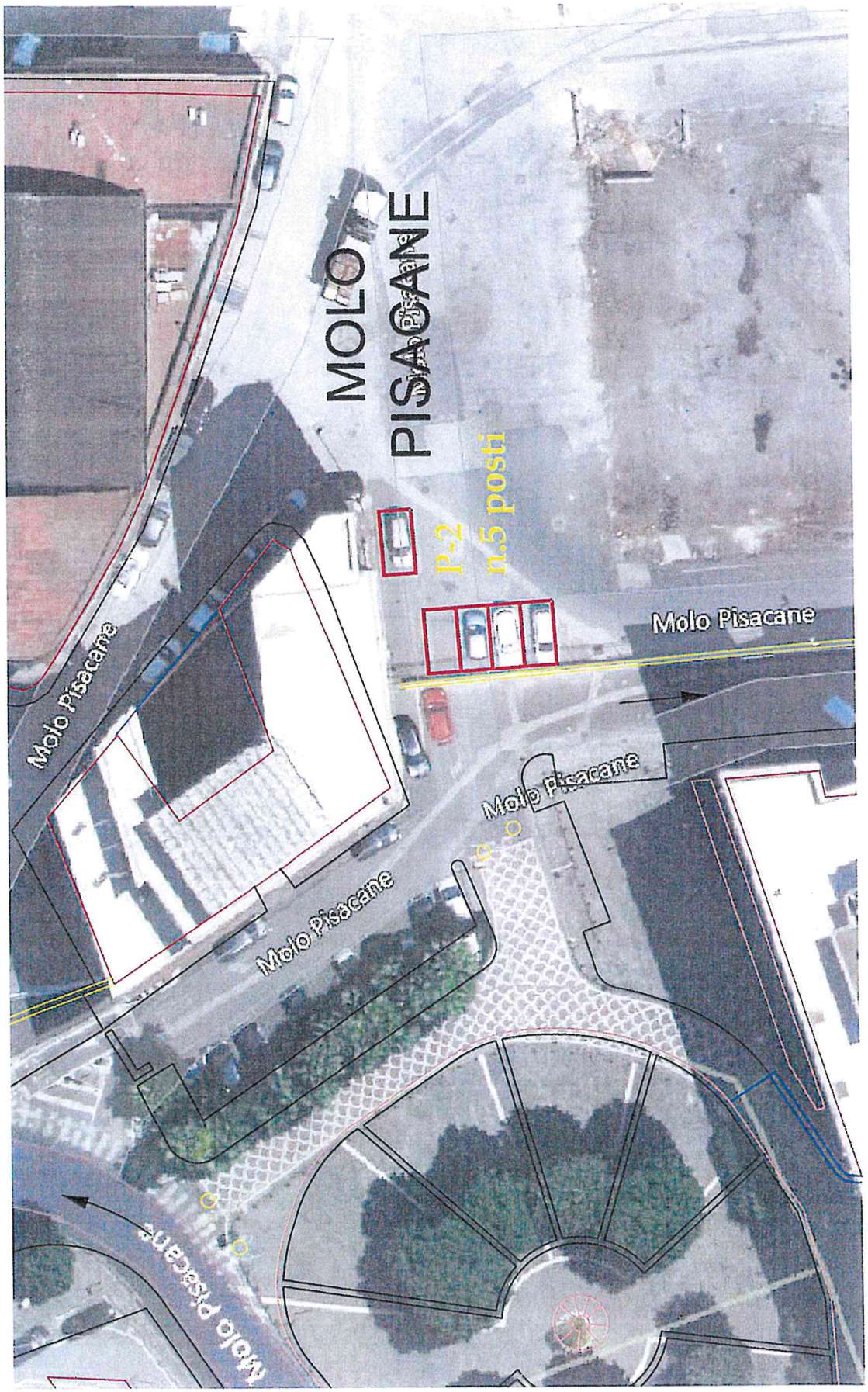

ALL. 3 ORD. 35/23

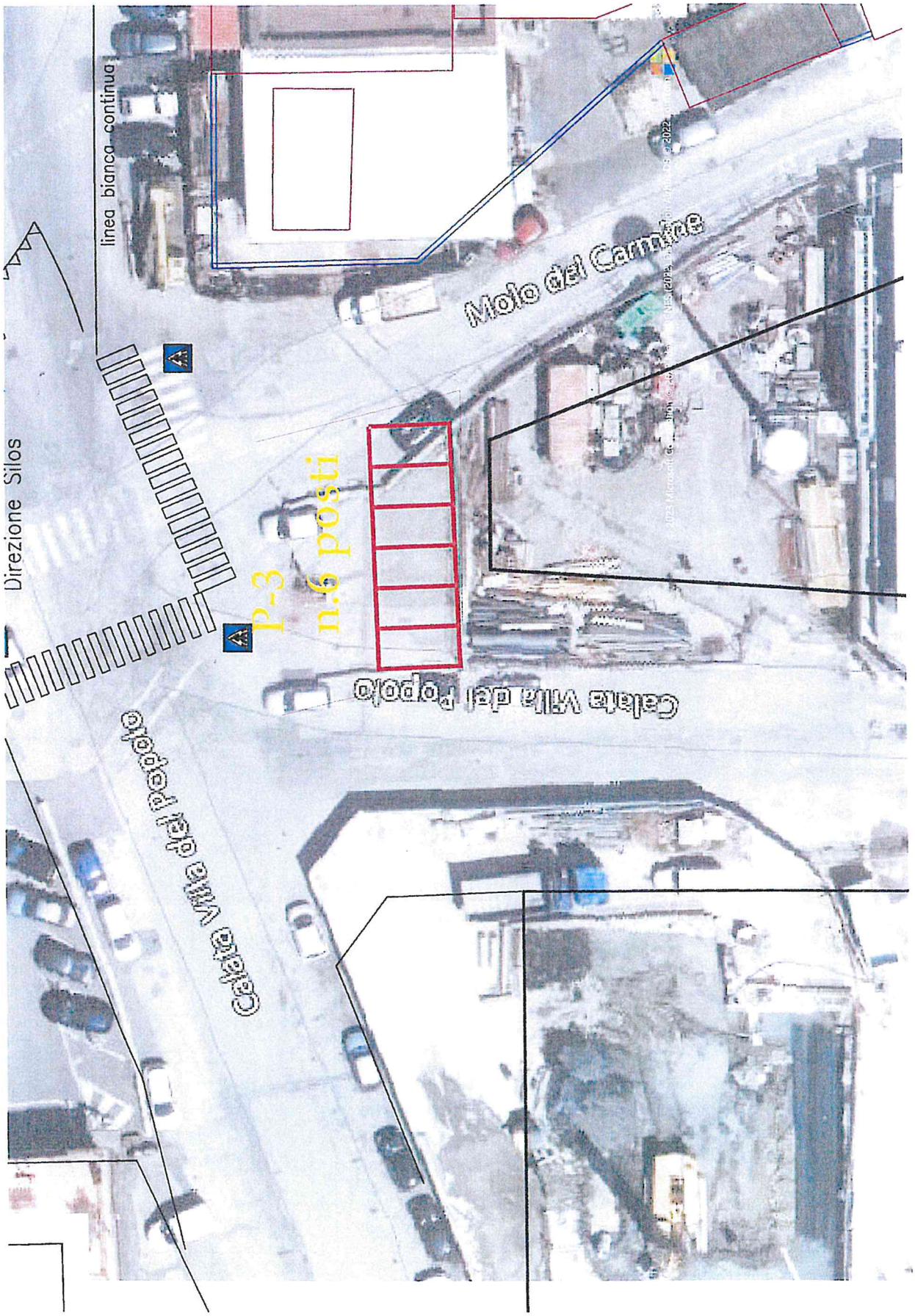

ALL. 4 ORD. 35/123